

	COMUNE DI BAULADU PROVINCIA DI ORISTANO Via Arruga Antoni Gramsci n. 7 - 09070 Bauladu (OR) Tel. 078351677- 078351678 P.IVA 00072000953 Sito Internet: www.comune.bauladu.or.it - Email: amministrativo@comune.bauladu.or.it
---	--

Determinazione Area Amministrativa

Numero 177 del 27-11-2020

Oggetto:	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n° 3 del 21.05.2019 con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2019, esecutiva, relativa a: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 23.07.2020, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2019;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- la delibera della Giunta Comunale n. 96 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Considerato che:

- Con delibera C.C. n. 1 del 31.01.2013 è stato approvato il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli Interni;
- Con Delibera G.C. n. 3 del 22.01.2014 è stato approvato il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Bauladu;
- Con Delibera G.C. n° 11 del 26.02.2020 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza PTPCT 2020/2022;
- Non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che:

il Comune di Bauladu ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 15, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile Finanziario;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2020 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto *"Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi"* e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*.

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Dato atto che dalla verifica effettuata dall'Ente in merito alla correttezza della costituzione e l'utilizzo dei fondi pregressi ai sensi dell'art. 4 del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, SONO stati rilevati errori materiali nella costituzione delle risorse decentrate in relazione alla decurtazione del Fondo di parte stabile a seguito di nomina delle Posizioni Organizzative e che, pertanto, l'Ente sta procedendo al recupero delle somme indebitamente corrisposte;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **20.271,65**;

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a € **1.034,41**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **587,20**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro **83,20** per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € **748,80**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato per un valore pari ad € **3.529,39**;

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018 risultano pertanto essere pari ad € **19.112,67**, di cui € **17.776,67** soggette ai vincoli;

Preso atto che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, le somme destinate al finanziamento delle attività per l'attuazione della Legge Regionale n.19/1997 per € **1.954,58**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c del CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività di recupero ICI da distribuire ai sensi del Regolamento e della normativa vigente in materia per € **261,23**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo anno precedente, pari ad € **484,06**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € **9.114,47**;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2020 risulta pari ad € **11.814,34** di cui € **2.215,81** soggette ai vincoli;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2020;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;

idoveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015) pari a € **19.357,44**;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2020 che risulta (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente) pari a € **21.328,48**;

Preso atto che il fondo 2020 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) deve essere decurtato per il superamento del limite del fondo 2016 per un valore pari ad € **635,04**;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2020 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **19.357,44**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2020 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **21.328,48**;

	ANNO 2016	ANNO 2020
Fondo stabile soggetto al limite	16.742,26	17.776,67
Fondo variabile soggetto al limite	2.615,18	2.215,81
Risorse fondo prima delle decurtazioni	19.357,44	19.992,48
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	19.357,44	19.992,48
Decurtazioni per rispetto 2016		635,04
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		19.357,44
Risorse stabili NON sottoposte al limite		1.336,00
Risorse variabili NON sottoposte al limite		9.598,53
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		30.291,97

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € **14.440,80** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2020;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di costituire il fondo risorse decentrate anno 2020, approvando l'allegato schema di costituzione.
2. Di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. "*Decreto Crescita*") che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018.
3. Di applicare l'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016.
4. Di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad € **30.291,97**.
5. Di impegnare la somma totale come segue:
 - per € 14.440,80 sui capitoli vari delle retribuzioni mensili al personale;
 - per € 15.105,88 al Cap. 322.2 "Trattamento Economico Accessorio" Bilancio 2020 (€ 9.114,47 Incentivo Funzioni Tecniche e € 5.991,41 Fondo Produttività);
 - per € 261,23 sul Capitolo 172.1 imp. Prov. n° 25;
 - la somma di € 484,06 relativa alle economie anno 2019 risulta impegnata con il n° 275 sub 4 sul capitolo 322.2.
6. Di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc.) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € **14.440,80**.
7. Di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2020 per un importo pari ad € 1.105,37.
8. Che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2020 alle Posizioni Organizzative verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza.
9. Che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4

dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.

10. Di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
11. Di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Meli Sebastiano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Meli Sebastiano



Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 09-12-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ara Francesca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 10-12-2020 al 25-12-2020.

Lì 10-12-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Meli Sebastiano

Copia Conforme ad uso amministrativo.

Lì 10-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Meli Sebastiano